

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELE PERSANO

Seduta del 12/09/2023

FATTO

Nel presente procedimento, la parte ricorrente afferma quanto segue:

- di essere titolare di n. 16 BFP della Serie Q/P (ex P/O) e di n. 1 BFP della Serie Q, tutti della durata trentennale;
- al momento della richiesta di rimborso, l'Intermediario ha riconosciuto un importo irrisorio, non conforme ai saggi di interesse indicati sul retro dei buoni;
- già in data 17/02/2020, presentava un primo reclamo al quale seguiva una richiesta di integrazione da parte dell'intermediario;
- in data 08/02/2023, presentava reclamo per ottenere il rimborso sulla base del tasso di interesse più favorevole, relativo alla Serie P/O.

La ricorrente chiede, dunque, all'Arbitro, che venga accertato il proprio diritto al rimborso dei BFP in esame al saggio di interesse della serie P/O, così come indicato sul retro degli stessi.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario domanda, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto dello stesso, affermando quanto segue:

- in via pregiudiziale, eccepisce l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro Bancario e Finanziario, in quanto la controversia ha ad oggetto titoli emessi anteriormente al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- eccepisce, altresì, l'incompetenza per materia dell'Arbitro Bancario e Finanziario, in quanto la controversia ha ad oggetto prodotti finanziari non assoggettati al Titolo VI del TUB;
- nel merito, invece, afferma che la serie ordinaria "Q" fu istituita con il D.M. 13/06/1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28/06/1986;
- detto decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%);
- il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi 20 anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il 20° anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno;
- parte dei buoni in controversia è stata emessa su modulo della precedente serie P, apponendo sulla parte anteriore un timbro con la serie Q/P e sulla parte posteriore un altro timbro recante la serie Q/P e la stampigliatura della misura degli interessi previsti per la nuova serie;
- in applicazione del disposto dell'art. 5 del D.M., l'intermediario ha apposto il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro;
- l'operato dell'intermediario è, pertanto, del tutto legittimo e conforme alla normativa quanto ai buoni della serie Q/P come riconosciuto anche dal MEF;
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS. UU. n. 13979/2007 ha ad oggetto la diversa fattispecie in cui al sottoscrittore era stato consegnato un buono appartenente ad una serie non più valida, senza che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione (non si trattava, cioè di una ipotesi di discrepanza fra le previsioni del D.M. e le indicazioni riportate sul titolo);
- il sottoscrittore conosceva la serie di appartenenza dei buoni sottoscritti ed il loro rendimento;
- i buoni non sono titoli di credito, ma titoli di legittimazione e ad essi non si applica i principi di autonomia causale e letteralità;
- non è invocabile il principio dell'affidamento incolpevole poiché in ragione del tenore letterale dei moduli sottoscritti e della pubblicità legale del predetto D.M. (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il cliente si sarebbe dovuto avvedere, usando l'ordinaria diligenza, che il titolo acquistato apparteneva alla serie Q/P, con conseguente applicazione dei relativi rendimenti fino alla scadenza (cfr. Cass. SS.UU. 3963/2019);
- la Corte di Cassazione, Sez. I, con ordinanza n. 4384/2022 ha ampiamente confermato la piena legittimità dell'operato dell'intermediario nei confronti dei risparmiatori, negando che nel caso di specie vi possa essere un affidamento incolpevole di questi ultimi.

DIRITTO

Nella presente controversia la parte ricorrente, contitolare di 17 buoni fruttiferi postali, lamenta la mancata corresponsione dei rendimenti originari indicati sul retro dei titoli.

In via preliminare, l'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso affermando l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, che non è competente su controversie relative a



operazioni e comportamenti anteriori al sesto anno precedente la data di proposizione del ricorso, in quanto i buoni in controversia sono stati sottoscritti tra il 1986 e il 1987. Eccepisce, inoltre, l'incompetenza per materia di codesto Arbitro, in quanto detti titoli sarebbero prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B.

Le suddette eccezioni sollevate dall'intermediario devono considerarsi non fondate.

Quanto all'eccezione di incompetenza per materia, occorre tener presente che il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 4656 del 21/03/2022 ha, in proposito, affermato che *“Tale eccezione è stata più volte affrontata dai Collegi territoriali e dallo stesso Collegio di Coordinamento, chiamati a stabilire se i buoni in questione siano prodotti finanziari, in quanto tali sottratti alla disciplina del T.U.B. Occorre ricordare che il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 5674/2013, ha fatto leva sugli argomenti della non cedibilità e non negoziabilità dei buoni fruttiferi nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.) al fine di negare la loro qualificazione come “strumenti finanziari” e, quindi, “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del T.U.F. In questo senso si sono orientati, invariabilmente, i Collegi territoriali fino a oggi. A ulteriore supporto di questa tesi e a corredo del dato normativo dianzi citato occorre ulteriormente menzionare l’art. 1 lett. u) T.U.F., che testualmente esclude per i depositi bancari o postali la qualifica di prodotti finanziari. Il Collegio, non ravvedendo argomenti contrari capaci di mettere in discussione l’impostazione appena richiamata, respinge l’eccezione preliminare dell’intermediario fondata sull’incompetenza per materia dell’Arbitro.”*

Nella richiamata decisione, il Collegio di Coordinamento, con riferimento all'eccezione di incompetenza *ratione temporis*, ha sancito che *“può dunque dichiararsi la competenza temporale dell’ABF quando la causa petendi consiste nell’accertamento dell’esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare stipulato con l’intermediario, ovvero del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza, per quanto originati da contratti sottoscritti prima del 1° gennaio 2009. [...]”*

I principi suesposti devono ritenersi validi ed applicabili anche in relazione alle nuove regole (sez. I, par. 4 delle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”) emanate dalla Banca d'Italia sulla competenza temporale dell'Arbitro, applicabili ai ricorsi (come quello in esame) presentati a partire dall'01/10/2022, in base alle quali *“non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso”*.

Ciò posto, passando all'esame del merito della controversia, la doglianza della parte ricorrente attiene al diritto a percepire la corresponsione dei rendimenti previsti sulla tabella a stampa posta a tergo dei buoni. Il cliente risulta essere titolare dei seguenti 17 buoni fruttiferi postali trentennali:

- 1) n. **023: Q sottoscritto il 04/08/1989;
- 2) n. **145: Q/P (ex O, poi P/O) sottoscritto il 07/10/1988;
- 3) n. **146: Q/P (ex O, poi P/O) sottoscritto il 19/10/1988;
- 4) n. **147: Q/P (ex O, poi P/O) sottoscritto il 05/11/1988;
- 5) n. **156: Q/P (ex O, poi P/O) sottoscritto il 24/12/1988;
- 6) n. **161: Q/P (ex O, poi P/O) sottoscritto il 07/01/1989;
- 7) n. **165: Q/P (ex O, poi P/O) sottoscritto il 14/01/1989;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- 8) n. **170: Q/P (ex O, poi P/O) sottoscritto il 04/02/1989;
- 9) n. **175: Q/P (ex O, poi P/O) sottoscritto il 03/03/1989;
- 10) n. **177: Q/P (ex O, poi P/O) sottoscritto il 18/03/1989;
- 11) n. **151: Q/P (ex O, poi P/O) sottoscritto il 13/04/1989;
- 12) n. **154: Q/P (ex O, poi P/O) sottoscritto il 15/05/1989;
- 13) n. **155: Q/P (ex O, poi P/O) sottoscritto il 13/06/1989;
- 14) n. **190: Q/P (ex O, poi P/O) sottoscritto il 21/08/1989;
- 15) n. **193: Q/P (ex O, poi P/O) sottoscritto il 26/09/1989;
- 16) n. **194: Q/P (ex O, poi P/O) sottoscritto il 04/10/1989;
- 17) n. **197: Q/P (ex O, poi P/O) sottoscritto il 24/10/1989.

La domanda formulata dalla parte ricorrente è orientata ad ottenere l'applicazione dei rendimenti originari indicati sul retro dei buoni.

Partendo dall'analisi dei BFP della serie Q in atti n. ***023, si nota che il buono in questione risulta emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 (01/07/1986).

Dall'esame del titolo si nota, altresì, che il buono risulta emesso su modulo cartaceo della serie Q e sul retro è visibile il timbro originario dei rendimenti della medesima serie, senza timbri modificativi, né sul fronte né sul retro.

Tanto premesso, si rileva che su tale questione è di recente intervenuto il Collegio di Coordinamento (decisione n. 6142/2020), secondo cui: *“può senz'altro essere accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno [...] con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale”*.

Ne discende che la domanda formulata in relazione al BFP della serie “Q” non può trovare accoglimento.

Passando poi all'analisi dei n. 16 buoni della serie Q/P, la cliente contesta la mancata applicazione dei rendimenti della serie P/O e richiede quindi – senza distinguere tra rendimento per i primi 20 anni e rendimento per gli anni dal 21° al 30° – che i rendimenti siano riconosciuti sulla base dell'importo indicato nel relativo timbro di modifica.

La questione delle condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'Arbitro bancario finanziario.

Si è consolidato l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento dell'ABF (cfr. decisione n. 5674/2013), il quale – condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15/06/2007 – ha riconosciuto che *“con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”*.



Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15/06/2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014).

Nel caso di specie, si rileva innanzitutto che i buoni oggetto di controversia sono stati emessi successivamente all'emanazione del decreto ministeriale 13/06/1986, il quale stabilisce (art. 5), per quanto interessa in questa sede, che *“Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”* (art. 4). *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*.

Il richiamato orientamento ha trovato conferma con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142 del 03/04/2020, con la quale, in merito al falso affidamento ingenerato nei clienti per effetto della mancata integrazione nel testo cartolare delle determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo anche per il periodo dal 21° al 30° anno, è stato affermato che *“Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n. 26/2020)”*

...omissis...

“In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”.

Il Collegio certo non ignora il diverso, contrario avviso riveniente dai recenti arresti giurisprudenziali resi dalla 1^a sez. civile della Suprema Corte di Cassazione con le ordinanze “gemelle” R.G. nn. 4748; 4751; 4763; 4784/2022, dalla 6^a sez. civile della



Suprema Corte con l'ordinanza n. 87 del 03/01/2023 e, ancora, dalla 1^a sez. civile della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 26/07/2023, n. 22619.

Residuano tuttavia, nell'ambito degli snodi motivazionali divisati dal Supremo Collegio, talune non irrilevanti perplessità che impingono nella natura di titoli di legittimazione dei buoni postali fruttiferi la quale – pur escludendo che agli stessi possano applicarsi i principi di incorporazione e di letteralità completa propri dei titoli di credito – determina che “il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli” è “destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti” (Cass., SS.UU., n. 13979/2007). Circostanza codesta espressamente prevista, financo nel particolare “statuto speciale” che disciplina i titoli della specie, dall'art. 5 del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 nella parte in cui stabilisce, riguardo ai buoni della precedente serie “P”, l'apposizione di due timbri, dei quali – per quanto qui rileva – il secondo “sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi” che, con riguardo ai titoli oggetto del ricorso, risulta manifestamente assente in palese violazione della stessa norma speciale. Né, sotto diverso, complementare versante, può omettersi di considerare che l'apposizione (sul retro) di un timbro incompleto, di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, malamente apposto possa risultare sintomatica di una non irrilevante trascuratezza, idonea a integrare un grave difetto di diligenza che, in ragione della natura professionale dell'attività svolta dal distributore dei titoli in parola, va valutata a norma del secondo comma dell'art. 1176 c.c.

Proprio a questo proposito deve rilevarsi che le conclusioni cui perviene il Supremo Collegio nelle succitate pronunce appaiono non essere in linea con quella che è la ratio della norma, così come voluta dal legislatore (il riferimento è al già richiamato art. 5 del decreto ministeriale del 13/06/1986). Infatti, l'aver imposto la apposizione di un duplice timbro, sul fronte e sul retro dei buoni, affinché questi potessero essere “trasformati” dalla serie P alla diversa serie Q/P evidenzia chiaramente l'intenzione di rendere immediatamente e agevolmente noto al risparmiatore l'avvenuta variazione del tasso di interesse previsto per i buoni stessi. Da ciò consegue che l'aver apposto un timbro aggiuntivo sul retro riferito unicamente ai primi vent'anni per buoni di durata trentennale costituisce non solo un comportamento contrario a diligenza, come già più sopra sottolineato, ma anche un grave errore, in quanto idoneo a ingenerare un falso affidamento su chi quei buoni acquistava e sottoscriveva per un trentennio. Bene avrebbe fatto l'intermediario ad apporre correttamente un timbro aggiuntivo riferito all'intera durata del buono, mentre l'aver apposto un timbro riferito ai soli primi vent'anni non può che avere generato una situazione “ingannevole” agli occhi del risparmiatore. Tutto ciò non può risolversi imponendo a quest'ultimo di far riferimento alla normativa di legge – ritenendola prevalente rispetto al tenore letterale del buono – dal momento che la ratio che imponeva la apposizione del timbro era proprio stata prevista dal legislatore per rendere immediatamente evidente ai risparmiatori l'avvenuta variazione del saggio di interesse.

Da ultimo, l'argomento in base al quale la valutazione complessiva della tutela del risparmio ex art. 47 Cost. dovrebbe (nel bilanciamento degli interessi pubblici relativi al caso di specie) scontare i “cospicui benefici” assicurati ai sottoscrittori dei buoni (dalla garanzia statale al trattamento fiscale; dalla esenzione di commissioni e oneri alla parziale inalienabilità e impignorabilità et *similia*) in un mercato concorrenziale rileva, ad avviso del Collegio, nella maggiore appetibilità di titoli della specie rispetto a quelli collocati da altri emittenti che sollecitano il pubblico risparmio, non certo ai fini di assicurare all'emittente (e al distributore) di questi titoli un regime privilegiato per il tramite della (parziale) sottrazione alla disciplina e ai principi di diritto comune che regolano questa materia.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Orbene nel caso di specie, anche alla luce del reclamo, sia la domanda per i primi 20 anni che quella per l'ultimo decennio risulta riferita ai rendimenti della serie P. Va rilevato, altresì, che i buoni in questione risultano emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 (01/07/1986); i buoni sono stati emessi sul modulo stampigliato originario della Serie O e recano sul fronte un primo timbro di variazione della serie da O a P/O e un secondo timbro di variazione della serie da P/O a Q/P. Sul retro risultano apposti due timbri, attestanti la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno, di cui il primo per la serie P/O ed il secondo recante variazione della serie in Q/P.

Si osserva che la ricorrente non specifica le ragioni per cui non ritiene applicabile i rendimenti indicati nella timbratura per la Serie Q/P (per esempio, la illeggibilità di tale timbratura).

In ogni caso, in merito all'apposizione di un doppio timbro si fa presente che, secondo l'orientamento di recente condiviso tra i Collegi, nei casi – come nella fattispecie in esame – di buoni emessi dopo il D.M. 13/06/1986, istitutivo della Serie Q, su modulistica della serie O con apposizione di una pluralità di timbri sul fronte e sul retro dei titoli (oltre a quelli relativi ai nuovi rendimenti della serie Q, anche quelli relativi alla precedente serie P), si applicano comunque le condizioni della serie Q, fatto salvo quanto previsto con riferimento all'ultimo decennio di rendimento dei buoni e sul regime fiscale.

Con riferimento all'ultimo decennio, l'orientamento dei Collegi ABF – maturato con riferimento ai buoni Q/P – è nel senso di accogliere la domanda formulata dalla cliente, riconoscendo a quest'ultima il diritto a percepire il rendimento indicato sul retro del titolo. In assenza di timbro che disciplini espressamente l'ammontare del rendimento, prevale infatti l'eventuale dicitura presente sul titolo (anche se appartenente a emissione precedente).

Detto orientamento è stato confermato dal Collegio di Coordinamento con la suindicata decisione n. 6142 del 03/04/2020, il quale ha ritenuto di applicare il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli della serie Q/P, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali; non accoglie la domanda per il titolo della serie Q.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA